



# Comune di Casalmaiocco

Provincia di Lodi

AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA PERSONA  
SERVIZIO DEMOGRAFICO

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E DEI SERVIZI CIMITERIALI**

**Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n 20 del 28/03/2019**

# INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>Pag.</b>
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	4
<i>Art. 1 – Finalità e Norme</i>	4
<i>Art. 2 – Competenze</i>	4
<i>Art. 3 – Responsabilità</i>	4
<i>Art. 4 – Atti a disposizione del Pubblico</i>	4
<b>CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO</b>	5
<i>Art. 5 – Depositi di osservazione e obitorio</i>	5
<b>CAPO III – FERETRI</b>	5
<i>Art. 6 – Deposizione della salma nel feretro</i>	5
<i>Art. 7 – Verifica e chiusura dei feretri</i>	5
<i>Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto</i>	5-6
<i>Art. 9 – Gratuità</i>	6
<i>Art. 10 – Piastrina di riconoscimento</i>	6
<b>CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI</b>	7
<i>Art. 11 – Modalità del trasporto e percorso</i>	7
<i>Art. 12 – Orari e percorso</i>	7
<i>Art. 13 – Trasporti funebri gratuiti</i>	7
<i>Art. 14 – Norme generali per i trasporti</i>	7
<i>Art. 15 – Riti religiosi</i>	7
<i>Art. 16 – Riti civili</i>	8
<i>Art. 17 – Trasferimenti di salme anteriori ai funerali</i>	8
<i>Art. 18 – Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività</i>	8
<i>Art. 19 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione</i>	8
<i>Art. 20 – Trasporti in luogo diverso dal Cimitero</i>	9
<i>Art. 21 – Trasporto all'estero o dall'estero</i>	9
<i>Art. 22 – Trasporto di ceneri e ossa umane</i>	9
<b>TITOLO II CIMITERI</b>	9
<b>CAPO I – CIMITERI</b>	9
<i>Art. 23 – Ammissione nel Cimitero</i>	9
<b>CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	10
<i>Art. 24 – Tipologia delle sepolture</i>	10
<b>CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE</b>	10
<i>Art. 25 – Inumazione</i>	10
<i>Art. 26 – Tumulazione</i>	11
<b>CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</b>	12
<i>Art. 27 – Esumazioni ed estumulazioni ordinarie</i>	12
<i>Art. 28 – Esumazione e Estumulazioni straordinarie</i>	13
<i>Art. 29 – Spese per Esumazioni ed Estumulazioni</i>	14
<i>Art. 30 – Raccolta delle ossa</i>	14
<i>Art. 31 – Oggetti da recuperare</i>	14
<i>Art. 32 – Smaltimento dei materiali</i>	14
<b>CAPO V - CREMAZIONE</b>	15
<i>Art. 33 – Crematorio</i>	15
<i>Art. 34 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione</i>	15
<i>Art. 35 – Urne cinerarie</i>	15
<i>Art. 36 – Affidamento delle ceneri</i>	16
<i>Art. 37 – Dispersione delle ceneri</i>	16
<b>CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI</b>	17
<i>Art. 38 – Orario</i>	17
<i>Art. 39 – Disciplina dell'ingresso</i>	17
<i>Art. 40 – Divieti</i>	17
<i>Art. 41 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe</i>	18
<i>Art. 42 – Fiori, piante e materiali ornamentali</i>	18

<b>TITOLO III CONCESSIONI</b>	19
<b>CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE</b>	19
<i>Art. 43 – Carattere demaniale della concessione</i>	19
<i>Art. 44 – Sepolture private</i>	19
<i>Art. 45 – Contenuto delle concessioni</i>	19
<i>Art. 46 – Tipologie di seppellimento</i>	20
<i>Art. 47 – Durata della concessione</i>	20
<i>Art. 48 – Modalità di concessione</i>	21
<i>Art. 49 – Uso delle sepolture private in tombe di famiglia e cappelle funerarie</i>	22
<i>Art. 50 – Manutenzione delle sepolture</i>	22
<b>CAPO II - RINUNCE</b>	23
<i>Art. 51 – Rinuncia in caso di mancata occupazione o prima della scadenza</i>	23
<b>CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE</b>	23
<i>Art. 52 – Revoca</i>	23
<i>Art. 53 – Decadenza</i>	24
<i>Art. 54 – Estinzione</i>	24
<b>TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI</b>	24
<b>CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI</b>	24
<i>Art. 55 – Imprese e lavori privati</i>	24
<i>Art. 56 – Responsabilità</i>	25
<i>Art. 57 – Recinzione aree - materiali di scavo</i>	25
<i>Art. 58 – Introduzione e deposito materiale</i>	25
<i>Art. 59 – Vigilanza</i>	25
<b>CAPO II - IMPRESE ONORANZE FUNEBRI</b>	25
<i>Art. 60 – Funzioni</i>	25
<i>Art. 61 – Divieti</i>	25
<b>TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI</b>	26
<b>CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE</b>	26
<i>Art. 62 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti</i>	26
<i>Art. 63 – Cartografia informatica cimiteriale</i>	26
<i>Art. 64 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</i>	26
<b>CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI</b>	27
<i>Art. 65 – Efficacia delle disposizioni del regolamento</i>	27
<i>Art. 66 – Cautele</i>	27
<i>Art. 67 – Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria</i>	27
<i>Art. 68 – Concessioni pregresse</i>	27
<i>Art. 69 – Rinvio</i>	27
<i>Art. 70 – Entrata in vigore</i>	27
<b>ALLEGATO A - LAPIDI PER SEPOLTURA IN CAMPO COMUNE</b>	27
<b>ALLEGATO B - CARTOGRAFIA PLANIMETRICA DEL CIMITERO COMUNALE</b>	27

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Finalità e Norme**

Esse sono dirette alla generalità dei cittadini e alla Pubblica Amministrazione e intendono disciplinare i servizi che, in ambito comunale, sono relativi alla Polizia Mortuaria, quali la destinazione e il trasporto dei cadaveri o parti di essi, la costruzione, custodia e gestione del Cimitero, la concessione di manufatti e aree per la realizzazione di sepolture private nonché la loro vigilanza, la tumulazione, la cremazione e tutte le operazioni inerenti la custodia delle salme e dei resti mortali.

#### **Art. 2 - Competenze**

Le funzioni di Polizia Mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco (o da suo delegato), quale Ufficiale di Governo e dall'Autorità Sanitaria Locale ai sensi dell'art. 51 D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni fermo restando i compiti e le funzioni attribuiti in via esclusiva ai dirigenti o responsabili del servizio di cui all'art. 107, comma 3 e seguenti dello stesso D.Lgs.

#### **Art. 3 - Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme al consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non comporti responsabilità penali.

#### **Art. 4 - Atti a disposizione del Pubblico**

Sono a disposizione del pubblico:

- L'orario di apertura e chiusura del Cimitero;
- Copia del presente regolamento;
- Ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della normativa vigente.

## CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

### **Art. 5 – Depositi di osservazione e obitorio**

I depositi di osservazione e gli obitori, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, sono istituiti presso i vicini ospedali.

## CAPO III – FERETRI

### **Art. 6 – Deposizione della salma nel feretro**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un'unica salma; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o dignitosamente avvolta in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco curato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS detterà le necessarie disposizioni precauzionali allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 7 – Verifica e chiusura dei feretri**

La chiusura del feretro è effettuata sotto la vigilanza del personale incaricato in relazione alla modalità di gestione del servizio.

Deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

### **Art. 8 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto della salma e cioè:

#### **a) per inumazione:**

- Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- Le tavole non devono avere a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- La confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

#### **b) per tumulazione:**

- La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una in legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Si rammenta che tale sepoltura è vincolata alla dimensione del loculo e quindi si invita a volersene sincerare con largo anticipo rispetto alle operazioni di sepoltura, lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km. E all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- Si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli artt. n. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- La cassa in legno deve essere contenuta da quella metallica ove richiesto dai Regolamenti dei Comuni di destinazione.

**d) per trasporti, da Comune a Comune**, con percorso inferiore a 100 km. salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285:

- È sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

**e) cremazione** -la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;  
La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso;  
La salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettivo-diffusiva, vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata prima del termine per essere trasferita in altro Comune, per traslazione da loculo a loculo, da campo a loculo oppure per cremazione, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se necessario, da parte del funzionario incaricato competente, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera zincata di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ATS competente per Comune di partenza.

Se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore un'idonea apertura al fine di consentire il processo di scheletrizzazione.

Nell'inumazione di un cadavere indecomposto si dovrà impiegare un feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno e comunque autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Sia la cassa in legno sia quella di metallo debbono portare, ben impresso e visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Salute, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

### **Art. 9 – Gratuità**

Sono gratuiti i servizi classificati gratuiti dalla Legge. Tra i servizi a carico del bilancio comunale sono compresi:

- La deposizione delle ossa in ossario comune;
- La dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- Il recupero ed il trasporto delle salme accidentate, decedute sulla pubblica via su chiamata della pubblica autorità;

Per le salme di persone indigenti od appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari: la fornitura del feretro, la cremazione e/o l'inumazione e l'esumazione ordinaria, sino al collocamento delle ossa in ossario comune.

La situazione di indigenza o di bisogno è definita vista la composizione familiare e la situazione economica e valutabile con gli strumenti di cui alle disposizioni della Legge 8 novembre 2000 n. 328.

Tutti i servizi non compresi nei precedenti commi sono sottoposti a pagamento delle tariffe determinate dalla Giunta Comunale

### **Art. 10 – Piastrina di riconoscimento**

Sul piano esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e di morte della salma contenuta. Per le salme di persone sconosciute, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed eventualmente altri dati certi.

## **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 11 - Modalità del trasporto e percorso**

E' ammesso il corteo funebre secondo gli usi e costumi locali.

Ove il corteo funebre, per numero di partecipanti, per percorso seguito o per motivi di ordine pubblico, comportasse prevedibili difficoltà, il Sindaco può stabilire che lo stesso non venga effettuato.

I criteri generali sugli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri, sono determinati con ordinanza del Sindaco in armonia con quanto disposto dalla normativa regionale.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, il proseguimento fino al Cimitero o altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

### **Art. 12 – Orari e percorso**

I trasporti funebri, nell'ambito del Comune, sono effettuati a orari antimeridiani e pomeridiani, stabiliti all'interno di fasce orarie disposte dal Sindaco.

L'Ufficio comunale competente, fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, in caso di pluralità di richieste, dell'ora del decesso.

Non dovranno in ogni caso essere previste sovrapposizioni di orario e dovrà comunque essere previsto idoneo arco temporale necessario allo svolgimento delle opere di sepoltura.

Gli automezzi destinati ai trasporti funebri, dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Il servizio di trasporto termina con il deposito del feretro all'ingresso del Cimitero o ad altro eventuale luogo di destinazione.

### **Art. 13 – Trasporti funebri gratuiti**

I trasporti funebri sono gratuiti, e assicurati in modo decoroso, con oneri a carico del Comune, al ricorrere delle condizioni previste dal precedente art. 9. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso su territorio comunale, a causa di morte cruenta o dolosa, all'obitorio o al deposito di osservazione, è a carico del Comune.

### **ART. 14 – Norme generali per i trasporti**

I trasporti di cadavere, dal luogo del decesso ad altro luogo, sito anche in altro Comune, per l'espletamento del periodo di osservazione o per altri accertamenti sono disposti e autorizzati dall'autorità sanitaria secondo le disposizioni di cui all'art. 72 della Legge regionale n. 33 del 30.12.2009 e alle disposizioni di cui all'art. 32 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, salvo che la salma sia stata imbalsamata.

### **Art. 15 – Riti religiosi**

I sacerdoti della Chiesa Cattolica e i Ministri di altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in Chiesa o in altri luoghi di culto per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.

### **Art. 16 – Riti civili**

E' possibile, previa autorizzazione del Sindaco, richiedere lo svolgimento del rito civile in un luogo ben definito sul territorio comunale e la salma può sostare in tale luogo per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della cerimonia per poi partire verso il luogo di sepoltura.

### **Art. 17 – Trasferimenti di salme anteriori ai funerali**

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione o all'obitorio deve essere eseguito con apposito mezzo, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

Tale mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista all'interno del mezzo dall'esterno dello stesso. In caso di morte presso la struttura sanitaria di ricovero socio-sanitaria residenziale il periodo di osservazione è effettuato presso la camera mortuaria della struttura stessa; a richiesta dei familiari la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione all'abitazione propria o dei familiari; del trasporto è data preventiva comunicazione da parte dell'impresa funebre incaricata o dei familiari, anche via fax o per via telematica, unitamente all'avviso di morte e all'attestazione medica del medico curante o appartenente al Servizio Sanitario Nazionale, all'Ufficio di Stato Civile e all'ATS. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio e ricerca ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti e altre parti anatomiche, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. Tali trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

### **Art. 18 – Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività**

In caso di morte per malattia infettivo-diffusiva il funzionario incaricato dall'ATS prescriverà le norme relative al trasporto di cadavere, al divieto di corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per la disinfezione. Quando per misure igieniche ciò sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato presso il deposito di osservazione per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di una manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il funzionario incaricato dall'ATS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

### **Art. 19 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con apposita autorizzazione, a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il verbale di chiusura del feretro relativo alla verifica di cui al precedente art. 7. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

Le salme provenienti da altro Comune devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi del precedente art. 8, compresa la corrispondenza dei sigilli applicati sul cofano.

Per i morti di malattie infettivo-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, commi 1 e 2 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il rapporto delle risultanti ceneri al luogo della definitiva destinazione, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.



### **Art. 20 – Trasporti in luogo diverso dal Cimitero**

Il trasporto delle salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.

### **Art. 21 – Trasporti all'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per e da altro Stato, ha diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285; nel secondo caso le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del medesimo D.P.R.

### **Art. 22 – Trasporto di ceneri e ossa umane**

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco.

Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane.

Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco con le modalità dettate dall'art. 36 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo

## **TITOLO II – CIMITERI**

### **CAPO I – CIMITERI**

#### **Art. 23 – Ammissione nel Cimitero**

Nel cimitero sono ricevute:

##### **Per inumazione le salme di:**

- cittadini residenti e parrocchiani,
- persone decedute nel territorio del Comune,
- cittadini ospiti di case di cura e/o residenze per anziani, la cui ultima residenza era posta nel Comune di Casalmaiocco;
- persone non residenti nel Comune, ma nate in esso;

##### **Per tumulazione le salme/ceneri/resti mortali di:**

- cittadini, anche non residenti che, all'atto del decesso o del trasferimento di salme o resti, abbiano parenti e affini di secondo grado residenti in questo comune o con diritto di sepoltura, acquisito sulla base di regolare atto stipulato in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento;
- cittadini deceduti, anche non residenti, destinati alla sepoltura nelle cappelle gentilizie.
- coloro i quali la salma/ceneri/resti del/della coniuge o convivente, a concessione vigente, sia già stata accolta nel locale cimitero, purché destinati alla sepoltura in loculi o cellette /ossario/cinerarie.

La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta. Le sepoltura a tumulazione sono oggetto di concessione. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme del D.P.R. n. 285/1990 così come modificate ed integrate dal R.R. n. 6/2004.

## CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 24 – Tipologia delle sepolture**

Nel Cimitero sono individuati spazi e zone adatte alle seguenti sepolture da destinare a:

- a) Inumazione in campo comune distinto in
  - mono inumazioni in terra
  - inumazioni di bambini nati morti e feti
  - seppellimento di defunti in caso di calamità
  - trasferimento dei resti e completamento dei processi naturali di mineralizzazione
- b) Sepolture a tumulazione
  - in tombe
  - mono sepoltura e/o tombe di famiglia
  - in cappelle di famiglia private
  - in colombari
  - resti in ossari, resti in nicchie cinerarie, resti nell'ossario comune
- c) giardino delle rimembranze
  - dispersione delle ceneri

## CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

### **Art. 25 –Norme riguardanti le sepolture a inumazione**

Le caratteristiche del suolo dei campi di inumazione per adulti e per minori di dieci anni d'età devono essere conformi a quanto disposto dagli articoli 69 e seguenti del DPR 10/09/1990 n. 285 e alle norme regionali in materia.

Ciascuna fossa deve avere una profondità non inferiore e metri due, come previsto dagli articoli 72 e 73 del DPR 10/09/1990 n. 285.

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno dolce di spessore minimo di cm. 2 ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Qualora si tratti di cadaveri provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, la cassa metallica dovrà essere esterna, e rimossa prima dell'inumazione.

Il Cimitero è dotato di campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione. Le inumazioni hanno la durata di anni 10, dal giorno della domanda di concessione.

Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo, sul cippo viene applicata a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati su ogni fossa in campo ad inumazione, può essere autorizzata dal **Comune, (ufficio tecnico) previo versamento della relativa** tariffa, l'apposizione a cura e spese degli interessati di cordonati di pietra naturale della misura massima di metri 1,10 x 2,10 agli spigoli esterni non ché la sistemazione delle sepolture stesse, in sostituzione del cippo, mediante posa di monumento copritomba che lasci scoperta un'area pari ad almeno un terzo della fossa, al fine di non rallentare il fenomeno della mineralizzazione.

Le ornamentazioni dei monumenti copritomba, comprese eventuali piccole sculture non devono superare l'altezza del cippo.

E' fatto divieto di procedere ad ornamentazione della sepoltura in difetto di pervenuta autorizzazione o in difformità da essa. L'amministrazione comunale potrà rimuovere d'autorità i manufatti non in regola con quanto dettato dal presente Regolamento. In caso di incuria, abbandono, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui al D.P.R. 285/90.

Le inumazioni in campo comune sono soggette al pagamento di una tariffa prevista dall'amministrazione comunale salvo i casi previsti dal precedente articolo 9.

L'installazione della lapide è da eseguirsi entro tre mesi dalla data di inumazione e la loro manutenzione e conservazione è a carico interamente dei richiedenti la concessione o dei loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione dei monumenti, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui all'articolo 63 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 all'espropriazione dei monumenti e alla ricomposizione del defunto in cellette o in ossario comune.

### **Art. 26 – Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in loculi, cellette-ossario, tombe e cappelle funerarie costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto specificato nell'allegato 2 del R.R. n. 6/2004.

Le tumulazioni sono soggette a pagamento di una tariffa prevista dall'Amministrazione Comunale, salvo i casi previsti dal precedente art. 9.

La concessione di loculi e cellette ossario/cinerarie prevede in dotazione anche la piastra tombale di colore e tipo uniforme in granito.

**Per i loculi** è consentito anche l'uso del marmo o di altro materiale lapideo purché durevole. Oltre al nome, cognome e dati anagrafici del defunto sepolto nel loculo e dei defunti di cui vengono conservati i resti, sulle lapidi è ammessa l'apposizione della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purché sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione, l'applicazione di immagini sacre di piccole dimensioni in marmo, in bronzo o in rame.

Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori in bronzo, rame o marmo (esclusi ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né oltrepassare i limiti della lapide.

Per ulteriori e diverse tipologie di accessori ad ornamento della lapide di chiusura, è necessario presentare apposita richiesta scritta e bozzetto all'ufficio tecnico, che provvederà alla verifica, ed eventuale successiva autorizzazione.

La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni e a una testa, intonacata nella parte sterna.

I concessionari di fosse private hanno piena libertà di scelta per epigrafi ed ornamenti.

I concessionari di cappelle gentilizie hanno piena libertà di scelta per epigrafi ed ornamenti. Nelle stesse è vietato: apportare modifiche all'esterno, deporre statue o manufatti sui poggioli e modificarne la struttura interna. E consentito invece la realizzazione di vetrate artistiche da autorizzate dal settore tecnico comunale dietro presentazione di apposito bozzetto. L'individuazione del nome della famiglie deve essere fatta all'esterno su lastra di marmo di analoghe dimensioni e colore uguale a quelle già esistenti.

## CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

### **Art. 27 – Esumazioni ed esumazioni straordinarie**

Per esumazione si intende il disseppellimento di cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Le fosse vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate e sono poi destinate per le nuove inumazioni. Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie e sono soggette al pagamento delle tariffe, approvate dalla Giunta Comunale.

**Le esumazioni ordinarie** si eseguono, di norma, dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo nei mesi da gennaio a aprile e nei mesi da ottobre a dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ATS. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. N. 6/2004.

La regolazione delle esumazioni ordinarie è competenza del servizio segreteria. Si garantisce l'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione provvedendo ad inviare ai familiari del defunto una comunicazione indicando il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni. Quest'ultimi devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.

**Le esumazioni straordinarie**, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di scadenza, sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura
- c) cremazione

Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite nei mesi da gennaio a aprile e nei mesi da ottobre a dicembre, salvo i casi ordinati dall'A.G.A Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ATS fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria;

La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.

### **Art. 28 – Estumulazioni ed estumulazioni straordinarie**

Per estumulazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono regolate dall'art. 20 del R.R. N. 6/2004.

Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie e sono soggette al pagamento delle tariffe, approvate dalla Giunta Comunale.

**Le estumulazioni ordinarie** si eseguono alla scadenza del periodo di concessione o, per effettuare altra tumulazione quando siano trascorsi almeno venti anni dalla tumulazione.

Il disseppellimento di una salma tumulata in una concessione perpetua, si considera estumulazione ordinaria quando venga eseguito dopo 40 anni dalla tumulazione.

Le estumulazioni ordinarie possono avere luogo in tutti i mesi dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio ad aprile e nei mesi da ottobre a dicembre. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ATS.

Prima di procedere ed eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 art. 20 del R.R. n. 6/2004.

La regolazione delle estumulazioni ordinarie è di competenza dell'ufficio segreteria. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazioni delle operazioni di estumulazione è eseguita a norma dei commi 4 e 5 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

I soggetti di cui titolari del diritto di disporre delle salme di cui **all'art. 48** del presente regolamento devono versare la tariffa prevista (stabilita con atto di Giunta Comunale) per il servizio di estumulazione ordinaria, e se interessati possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni

Agli operatori incaricati dai titolari del diritto di disporre delle salme di cui all'art. 48, spetta il compito stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione.

**Le estumulazioni straordinarie** si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano decorsi 40 anni dalla tumulazione.

Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite in tutti i periodo dell'anno con preferenza per i mesi da gennaio a aprile e nei mesi da settembre a ottobre. E' prevista la presenza di personale tecnico – ispettivo dell'ATS quando gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità all'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.

Alle estumulazioni straordinarie si applicano le disposizioni alla esumazioni straordinarie previste dal presente regolamento.

L'esumazione o l'estumulazione straordinaria delle salme potrà essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura, nello stesso Cimitero, di tipologia diversa dalla precedente o per un altro Cimitero, o per cremazione.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni ed estumulazioni straordinarie non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Prima di procedere a operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione straordinaria occorre verificare se, dall'autorizzazione al seppellimento, la causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive, pubblicato dal Ministero della Salute.

Quando è accertato che si tratti di salma di persona morta di malattia infettiva, l'esumazione straordinaria sarà eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ATS dichiarerà che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Se il cadavere esumato o estumulato non è in condizioni di completa scheletrizzazione dovrà essere trasferito nell'area destinata alla sepoltura delle salme non decomposte, per un periodo minimo di 5 anni oppure, se richiesto, i resti mortali saranno cremati.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di esumazione o estumulazione straordinaria, potrà essere autorizzata la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e apposito cassone di avvolgimento in zinco.

In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di esumazione o estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.

L'esumazione o l'estumulazione straordinaria sono altresì consentite per trasporto del cadavere in altra sepoltura o cremazione.

### **Art. 29 – Spese per esumazioni ed estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria**

Per le operazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo la fattura ai soggetti interessati, cioè a chi abbia richiesto all'Autorità Giudiziaria l'emissione del provvedimento che dispone per l'esumazione/estumulazione, comprensiva dei costi relativi al personale per l'ammontare delle operazioni svolte.

### **Art. 30 – Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

In caso di collocamento in sepoltura privata, la raccolta delle ossa va effettuata in cassette di zinco, aventi dimensioni e caratteristiche previste dalla vigente normativa in materia (60x29x29) da destinare nei seguenti modi, con oneri a carico dei richiedenti:

- nelle cellette ossario, tenuto conto che ogni celletta ossario esistente misura al massimo 77X33X32 è consentito deporre un'unica cassetta contenente i resti mortali di un unico cadavere,,
- nei loculi,
- nelle tombe o in altre sepolture in concessione

La cassetta contenente le ossa dovrà recare impressi in modo indelebile il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto.

Per i resti ossei di persone sconosciute, la cassetta riporterà la sola indicazione della data di morte ed eventualmente altri dati certi.

### **Art. 31 – Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possono rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficio Segreteria al momento dell'operazione o, comunque prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, uno dei quali viene consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Segreteria.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati dai necrofori all'Ufficio Segreteria, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato al miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **Art. 32 – Smaltimento dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni e delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni, devono essere smaltite secondo la normativa vigente entro e non oltre 30 giorni dall'inizio dei lavori di smantellamento. Le operazioni di smaltimento dei materiali, a seguito di esumazioni e estumulazioni straordinarie, sono a carico del richiedente e devono essere eseguite da ditte specializzate e autorizzate a tali operazioni.

## **CAPO V – CREMAZIONE**

### **Art. 33 – Crematorio**

Si dà atto che il Comune di Casalmaiocco, non dispone di un impianto di cremazione e di conseguenza, per procedere alla cremazione, deve avvalersi degli impianti funzionanti e autorizzati a norma di legge dislocati sul territorio regionale.

### **Art. 34 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricati in presenza delle condizioni previste dalle norme vigenti. Le operazioni e i costi di cremazione sono a carico del richiedente.

La cremazione è ammessa anche nel caso di ritrovamento, a seguito di esumazione ed estumulazione ordinaria di salme non scheletrizzate.

Nel caso di disinteresse alle operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie da parte dei familiari, i servizi cimiteriali provvedono a darne informazione alla Cittadinanza mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio e affisso alla bacheca del Cimitero per almeno 90 giorni, avviso nel quale sia dichiarato che il disinteresse equivale ad assenso alla esumazione ed estumulazione dei resti mortali ed inumazione in campo di demineralizzazione con oneri a carico del concessionario o aventi diritto.

### **Art. 35 – Urne cinerarie**

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione, le urne cinerarie possono essere tumulate secondo le seguenti tipologie, con oneri a carico dei richiedenti:

- nelle cellette ossario,
- nei loculi,
- nelle tombe o in altre sepolture in concessione

### **Nuove tumulazioni di urna cineraria**

E' necessario precisare che le dimensioni delle cellette/ossario esistenti presso il cimitero locale, misurano da un minimo di 67\*30\*30 ad un massimo di 77\*27\*28, pertanto è possibile tumulare le urne cinerarie all'interno delle stesse fino al completamento delle dimensioni consentite e comunque fino ad un massimo di due urne cinerarie.

### **Tumulazioni di urna cineraria in concessione già esistente**

Si rammenta che ogni tumulazione di una nuova urna cineraria in una sepoltura privata già in concessione, è vincolata alla dimensione del feretro, delle urne o della cassetta di resti già presente nella sepoltura stessa o di successiva tumulazione, in quanto lo spazio disponibile è contenuto. È obbligatorio per il concessionario verificare con largo anticipo rispetto alle operazioni di sepoltura richiesta lo spazio a disposizione, lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.

Non è possibile effettuare l'inumazione in campo comune di urne cinerarie.

### **Art. 36 – Affidamento delle ceneri**

Nel rispetto della volontà del defunto, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della normativa vigente.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto, la quale deve risultare da apposita dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi all'interno del cimitero locale così come previsto dall'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Nei casi citati può essere disposta la tumulazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero

### **Art. 37 – Dispersione delle ceneri**

La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi previsti dalla legge 130/2001 e successive modificazioni:

- nell'ossario-cinerario comune di cui all'articolo 80, comma 6, del D.P.R. 285/1990;
- in altri luoghi previsti dalla normativa vigente.

L'ossario-cinerario comune è un manufatto per la raccolta e la conservazione collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti e nei luoghi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001 e successive modificazioni.



## CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

### **Art. 38 – Orario**

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con provvedimento del Sindaco ed affissi all'ingresso del cimitero stesso. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. L'avviso di chiusura è dato a mezzo di segnale acustico. Qualora una persona rimanga all'interno del cimitero dopo la chiusura dei cancelli automatizzati è possibile uscirne azionando un pulsante di emergenza. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'Ufficio tecnico, da rilasciarsi per comprovati motivi.

### **Art. 39 – Disciplina dell'ingresso**

Nel Cimitero si può entrare solo a piedi ma si consente l'uso di mezzi motorizzati, per la deambulazione assistita.

E' vietato l'ingresso:

Alle persone in stato di urbiachezza, vestite in modo indecoroso, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero; a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

All'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali, con preventiva autorizzazione degli uffici comunali, e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Inoltre qualora il defunto fosse accompagnato dalla banda musicale questa potrà sostare davanti al cimitero per completare il proprio musicale, in accordo con i famigliari.

### **Art. 40 – Divieti**

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente e incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare a voce alta;
- b) circolare con biciclette, motocicli o altri veicoli;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori (nel rispetto della raccolta differenziata), accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (esempio: con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- m) qualsiasi attività commerciale non autorizzata;
- n) introdurre animali.

Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o comunque pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato a uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, sarà dato avviso alla Polizia Locale.

#### ***Art. 41 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe***

Tutte le tipologie di sepoltura dovranno rispondere a criteri sia ergonomici che di sicurezza per quanto concerne l'esecuzione delle operazioni di tumulazione.

La manutenzione delle sepolture e di tutto ciò che vi è apposto a titolo ornamentale o commemorativo spetta ai concessionari o agli aventi titolo. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per garantire la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza della sepoltura o dei visitatori del Cimitero.

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dall'Ufficio Tecnico in relazione al carattere del Cimitero.

Il progetto per la realizzazione della lapide e del monumento deve essere presentato e successivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale, secondo i criteri vigenti al momento della presentazione della domanda.

**I monumenti devono rispondere a criteri di sicurezza e decoro.**

#### ***Art. 42 – Fiori, piante e materiali ornamentali***

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande purché questi non siano di proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.

Dovranno essere ridimensionati, a cura dei Concessionari e aventi titolo, piante e arbusti che avranno superato l'altezza di 60 (sessanta) centimetri.

Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere riposti negli appositi contenitori installati sulle tombe e sulle lapidi.

E' fatto obbligo a parenti e affini del defunto, lo svuotamento periodico dei vari contenitori dell'acqua, dei fiori e delle piante, per evitare il ristagno dell'acqua.

E' fatto obbligo a parenti e affini del defunto o di chiunque altri li ha deposti, rimuovere i fiori e le piante non appena avvizziscono.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli saranno rimossi dagli incaricati.

I vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere non dovranno essere collocati a terra o negli interspazi fra le sepolture, a ridosso dei loculi o sul davanzale prospiciente la lapide del loculo, lungo marciapiedi e corridoi di portici.

Gli incaricati avranno facoltà di rimuovere dall'area calpestabile i vasi di fiori, le piante e gli oggetti di vario genere, in quanto sono da ritenersi pericolosi per l'incolumità delle persone.

Lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture non potranno essere rimosse o modificate senza l'autorizzazione.

Tutto quanto apposto irregolarmente e senza autorizzazione sarà rimosso d'ufficio e smaltito quale rifiuto, senza necessità di comunicazione o avviso alcuno.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, ecc. non autorizzati e indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolose.

## TITOLO III – CONCESSIONI

### CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE

#### **Art. 43 – Carattere demaniale della concessione**

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali. La concessione non dà diritto alla proprietà.

Ai sensi dell'art. 92 comma 4 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 è vietato cedere a terzi il diritto di sepoltura, per qualsiasi titolo o causa.

**Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita annualmente da apposita Delibera di Giunta Comunale**

Il diritto ottenuto mediante la concessione cimiteriale è inalienabile in quanto bene demaniale; l'area oggetto di concessione cimiteriale non esce dalla sfera proprietaria del Comune di Casalmaiocco

#### **Art. 44 – Sepolture private**

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e manufatti posti all'interno del cimitero locale.

Le aree possono essere concesse in uso per:

a) costruzione, a cura e spese di privati, associazioni o enti morali, di sepolture a sistema di tumulazione individuali, per famiglie.

Le concessioni in uso dei manufatti, riguardano:

- Sepolture individuali in loculi, tombe, ossari;

Nei loculi è consentito deporre resti ossei o urne cinerarie sempre che sia garantito che il loculo contenente il **feretro abbia capacità dimensionali utili a contenere**, senza interferire con il feretro, la cassetta di zinco, ove sono raccolti i resti ossei, avente le caratteristiche dell'art. 36 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, oppure l'urna cineraria lasciando indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.

#### **Art. 45 – Contenuto delle concessioni**

La concessione è regolata da un atto amministrativo la cui istruttoria è affidata all'Ufficio Segreteria.

L'area o il manufatto viene concessa in diritto d'uso e l'acquisto, la posa, la rimozione, la manutenzione ordinaria e straordinaria del monumento è a carico del Concessionario o degli aventi titolo.

La concessione è regolata da apposito contratto che dovrà indicare:

- L'identificazione, il numero dei posti;
- La durata;
- Il Concessionario;
- I nominativi dei defunti destinati a esservi collocati;
- Gli obblighi giuridici ed economici;
- Le condizioni di decadenza, revoca, cessazione.

Le aree e i manufatti sono assegnate a seguito di presentazione di richiesta redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Segreteria sino al momento della stipula dell'atto di concessione cimiteriale.

L'atto relativo alla concessione cimiteriale è subordinato al pagamento di una tariffa deliberata dalla Giunta Comunale, vigente al momento della richiesta, e alla sottoscrizione per accettazione da parte del concessionario.

Le spese relative alla stipula ed eventuale registrazione dell'atto sono a carico del Concessionario. A persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione, non può essere rilasciata alcuna concessione cimiteriale.

#### **Art. 46 – Tipologie di seppellimento**

Le concessioni cimiteriali prevedono le seguenti tipologie di seppellimento, nella stessa concessione devono essere riportati i nominativi dei defunti tumulati:

- Inumazione in campo comune in cassa lignea;
- Tumulazione dei resti in celletta ossario (1 cassetta);
- Tumulazione di ceneri in celletta ossario (fino ad un massimo di 2 urne);
- Tumulazione in loculo (1 feretro);
- Tumulazione in loculo (1 feretro più un numero massimo di 2 urne cinerarie);
- Tumulazione in loculo (1 feretro più 1 cassetta di resti);
- Tumulazione in loculo (senza feretro) di cassette di resti e di urne cinerarie fino ad un massimo di 4 defunti i cui nominativi dovranno risultare sulla lastra esterna;
- Tumulazione in cappella funeraria;
- Affidamento delle ceneri;
- Dispersione delle ceneri;

**Cassette di resti e/o urne cinerarie nella medesima collocazione è soggetta, di volta in volta, al pagamento delle tariffe dei servizi pubblici onerosi in vigore.**

La rimozione e la posa di lastre e monumenti già accessoriati, per permettere lo svolgimento delle operazioni cimiteriali da parte del Comune, è a carico del concessionario.

#### **Art. 47 – Durata della concessioni**

Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato e hanno una durata secondo la tabella sotto riportata:

<b>Tipologia Concessioni</b>	<b>Durata contratto Anni</b>	<b>Rinnovo contratto Anni</b>
Loculo singolo	40	10
Area per cappella e tomba di famiglia	99	10
Concessione tombe singole e plurime	40	10
Concessione tomba a due posti	40	10
Ossari e urne cinerarie	40	10
Campo comune	10	10

Alla scadenza della concessione e dell'eventuale rinnovo si procederà all'esumazione o alla estumulazione della salma.

La durata della concessione per qualsiasi tipo di sepoltura non dipende dalle operazioni di inumazione o tumulazione successive alla stipula del contratto originario.

#### **Art. 48 – Modalità di concessione**

La concessione di manufatti (loculi e ossari), può avvenire solo in caso di presenza di salma o in presenza di resti o ceneri.

***I soggetti titolati a disporre delle salme, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. 6/2004 sono: il coniuge o il convivente more uxorio o, in difetto di questi il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile o nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In sostituzione dei soggetti precedentemente indicati il titolo giuridico di disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.***

L'assegnazione dei loculi e delle cellette ossario viene concessa seguendo in regolare progressione, la numerazione dei loculi prefissati secondo il criterio "dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra", procedendo senza soluzione di continuità e senza distinzione di sesso, secondo le modalità di concessione stabilite dal presente Regolamento.

Tale ordine è valido per ciascun singolo blocco

Es:

1	6	11	16
2	7	12	17
3	8	13	18
4	9	14	19
5	10	15	20

Si procederà all'assegnazione dell'intero blocco di loculi, ossari o cellette fino al completo esaurimento. Successivamente si provvederà all'apertura del blocco conseguente e alla relativa assegnazione secondo quanto previsto nel precedente paragrafo.

Può altresì essere concessa la prenotazione di manufatto (loculo e ossario) attiguo a quello del defunto solo al coniuge, unito civilmente, convivente superstite

**L'ordine di assegnazione previsto può essere derogato, sempre dall'alto verso il basso e da sinistra a destra con la maggiorazione delle tariffe previste con apposita deliberazione di Giunta Comunale del 50% delle stesse, oppure può essere completamente derogato con la maggiorazione del 100% a condizione che i richiedenti siano il coniuge o il convivente more uxorio.**

Dalla maggiorazione del 50% e del 100% delle tariffe sopra stabilite saranno esonerati esclusivamente gli aventi titoli con gravi e palesi condizioni di disabilità fisica permanente certificate da ASST.

La concessione di aree e di tombe può avvenire anche in assenza di salme lasciando libera la scelta secondo la disponibilità.

La concessione in uso delle sepolture può essere trasferita, in caso di morte del concessionario, agli aventi titolo sopra citati, negli altri casi viene retrocessa al Comune.

La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

### ***Art. 49 – Uso delle sepolture private in tombe di famiglia e cappelle funerarie***

Il diritto d'uso delle sepolture in tombe di famiglia e cappelle funerarie, è riservato alla persona del Concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diversa indicazione presente nell'atto di concessione.

Come indicato dall'art. 93, commi 1 e 2 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e dall'art. 24 del Reg. Reg. n° 6/2004, la famiglia del Concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale, ampliata agli affini entro il 6° grado.

La sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione, con atto sottoscritto, da presentare all'Ufficio Tecnico che, quando ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura, tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile, né cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

I costi relativi all'operazione di tumulazione del feretro, o resti mortali, nella sepoltura privata in tombe di famiglia e cappelle funerarie, sono a completa cura e carico del Concessionario.

### ***Art. 50 – Manutenzione delle sepolture***

La manutenzione delle sepolture spetta ai concessionari per le parti da questi costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutate indispensabili od opportune per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

## **CAPO II – RINUNCE**

### **Art. 51 – Rinuncia in caso di mancata occupazione o prima della scadenza della concessione**

Il concessionario ha facoltà, in qualsiasi momento, di rinunciare alla concessione di cui sia titolare, fermo restando l'assolvimento degli obblighi fino al momento finale della concessione.

La denuncia deve pervenire al Comune in forma scritta. Essa ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il concessionario ha provveduto a liberare integralmente il sepolcro ed al suo pieno ripristino nelle condizioni di utilizzabilità.

In tal caso la concessione tornerà in libera disponibilità del Comune che nulla rimborserà ai rinunciatari.

#### **AREE LIBERE:**

Il Comune può rientrare nella disponibilità di aree libere, oltre che per decadenza, anche a seguito di rinuncia a concessione. Queste possono essere accettate quando non siano state eseguite opere necessarie alla tumulazione o l'area sia libera da salme, ceneri e resti. La rinuncia non è soggetta a rimborsi, vincoli o condizione alcuna e si intende fin da principio irrevocabile.

#### **AREE OCCUPATE DA MANUFATTI:**

Il Comune può rientrare nella disponibilità di aree anche già occupate da manufatti, a seguito di rinuncia, anche quando:

- L'area sia stata liberata dal manufatto su di essa edificato.
- In alternativa, il concessionario, al momento della rinuncia, sia accompagnato da persona che acquisisca la nuova concessione e che dichiari di accettare l'area con la presenza dei manufatti esistenti e versa al Comune la somma stabilita in tariffa dalla Giunta Comunale.

La rinuncia per qualsiasi caso sopra esposto non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna e si intende fin da principio irrevocabile.

## **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Art. 52 – Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è facoltà del Comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento dei presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo in caso di concessione a tempo determinato, di una equivalente sepoltura. Del provvedimento sopra menzionato il Comune dovrà dare notizia al Concessionario, ove conosciuto, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di sessanta (60) giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del Concessionario.

### **Art. 53 – Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando viene accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- b) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- c) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della stessa;

d) Quando vi sia inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione. La decadenza della concessione, viene adottata previa diffida al Concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 (sessanta) giorni consecutivi.

L'atto di decadenza, a norma dei precedenti commi, è di competenza dell'Ufficio Tecnico. Che, previa verifica dei relativi presupposti, disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario o cinerario comune.

#### **Art. 54 – Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del Cimitero, salvo in questo caso, quanto disposto dall'art. 26 del Reg. Reg. n° 6/2004.

Alla scadenza del termine delle concessioni di aree per la sepoltura di famiglie o collettività gli aventi diritto, prima della scadenza, possono richiedere di rientrare in possesso di ricordi, decorazioni e oggetti posti sulla tomba.

Allo scadere del termine, se gli aventi diritto non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, il Comune provvederà alla collocazione dei medesimi, rispettivamente in campo indecomposti, ossario o cinerario comune, esclusivamente nei casi di certificata indigenza o irreperibilità dei parenti.

## **TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI E IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI**

### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 55 – Imprese e lavori privati**

Per l'esecuzione di opere monumentali come nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono avvalersi di privati imprenditori a loro libera scelta.

E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

L'esecuzione dei lavori deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve arrecare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla, è sufficiente la preventiva comunicazione scritta all'ufficio Tecnico.

Per ogni intervento, l'inizio dei lavori deve essere comunicato al comune almeno cinque giorni prima di intraprendere le opere.

Qualora, per poter accedere agli spazi dati in concessione per inumazione o esumazione di salma, si devono eseguire dei lavori sui viali di accesso ai campi cimiteriali, gli stessi, dovranno essere eseguiti da imprese specializzate sotto il controllo diretto dell'Ufficio Tecnico ma a completo carico del richiedente.

L'amministrazione comunale ha la facoltà, a mezzo delle procedure previste dalla normativa in vigore, di affidare le operazioni necessarie per inumazione in campo comune, per la tumulazione in loculi, cellette-ossari e cinerari a ditta specializzata.

Tali spese, se dovute, saranno rimborsate dai famigliari secondo quanto stabilito in tariffa.

#### **Art. 56 – Responsabilità**

I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono affidati i lavori.



#### **Art. 57 – Recinzione aree – materiali di scavo**

Nella costruzione di cappelle funerarie e/o tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico. I materiali di scavo e di rifiuto dovranno essere smaltiti secondo le disposizioni di legge ed evitando di spargere materiali e di imbrattare o danneggiare le opere. L'impresa dovrà ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 58 – Introduzione e deposito materiale**

E' permessa la circolazione dei soli veicoli necessari alle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti e la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Nei giorni festivi ed in occasione della Commemorazione dei defunti, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e reso libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

#### **Art. 59 – Vigilanza**

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni e ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco, di provvedimenti previsti dalla legge.

## **CAPO II - IMPRESE ONORANZE FUNEBRI**

#### **Art. 60 – Funzioni**

Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di culto;
- b) Fornire feretri e relativi accessori;
- c) Occuparsi della salma;
- d) Effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

#### **Art. 61 – Divieti**

E' fatto divieto alle imprese:

- a) L'accaparramento dei servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri e accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

#### **Art. 62 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

All'interno del Cimitero, il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per servizi resi alla comunità e di religiose e religiosi nati o residenti a Casalmaiocco o che abbiano reso servizio pastorale presso la Parrocchia Casalmaiocco.

#### **Art. 63 – Cartografia informatica cimiteriale**

Presso l'Ufficio Segreteria viene tenuto e aggiornato un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Il registro documenta le variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri e deve essere tenuto con sistemi informatici.

Ogni sepoltura corrisponde a una ubicazione fisica nel campo cimiteriale e trova riscontro nella cartografia informatica e cimiteriale.

#### **Art. 64 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale dell'Ufficio Tecnico e il Concessionario o Appaltatore sono tenuti a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico l'uno informaticamente (Ufficio Tecnico) l'altro (Concessionario o Appaltatore) in modo cartaceo.

Nulla esclude che il registro delle operazioni cimiteriali venga tenuto dal Concessionario o dall'Appaltatore in modo informatico nei modi e con le garanzie prescritte dalla legge.

### CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

#### **Art. 65 – Efficacia delle disposizioni del regolamento**

Ogni precedente disposizione comunale in materia di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 66 – Cautele**

Chiunque chieda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o della costruzione di edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali interessati e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune o il soggetto gestore.

In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non si sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il Giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

### ***Art. 67 – Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria***

Ai sensi dell'art. 107, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, spetta rispettivamente in funzione della propria competenza al Responsabile del Servizio Amministrazione Generale e Servizi alla Persona e Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione e ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano ai Responsabili degli Uffici di cui al precedente comma 1, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42, 50, 54 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

### ***Art. 68 – Concessioni pregresse***

Salvo quanto previsto nel presente Regolamento, le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda le condizioni della concessione, il regime indicato nell'atto stesso.

### ***Art. 69 – Rinvio***

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285, alla legge 30 marzo 2011 n° 130, alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n° 24, al D.P.R. 11 luglio 2003 n° 254, alla Legge Regionale Lombardia n° 22/2003 ed al Regolamento Regionale Lombardia n° 6/2004 e ogni altra disposizione di legge statali e/o regionali e regolamento vigente in materia. Il Regolamento comunale precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### ***Art. 70 – Entrata in vigore***

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.

**ALLEGATO A**  
***CARTOGRAFICA PLANIMETRICA DEL CIMITERO COMUNALE***

**ALLEGATO B**  
***DIMENSIONI DEI LOCULI E DELLE CELLETTE***